

ALLEGATO "A" – STATUTO

Articolo 1 – DENOMINAZIONE

È costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata

"QUI PER TE ODV"

L'utilizzo dell'acronimo "ODV" nella denominazione è subordinato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore. Di tale indicazione si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Non è necessaria l'aggiunta nella denominazione dell'acronimo "ETS", in quanto le Organizzazioni di Volontariato rientrano per legge in una delle sezioni previste dal Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

L'Associazione inserisce nel presente Statuto le disposizioni stabilite dal D. Lgs 03 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), in tema di Organizzazioni di Volontariato.

Articolo 2 – SEDE

L'Associazione ha sede legale in Bovisio Masciago (MB) in Via Tevere n. 9.

Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea ordinaria, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, senza che ciò comporti la variazione del presente atto.

La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo Comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente atto.

Articolo 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e si estinguerà:

- a) Quando lo scopo è stato raggiunto;
- b) Per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

Articolo 4 – OGGETTO SOCIALE

Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale; promuove e realizza, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con l'Atto costitutivo e lo Statuto, attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici, è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di elettività e di gratuità delle cariche associative, riconoscendo, in caso di adesione di uomini e donne, il principio delle pari opportunità.

I contenuti dell'Associazione sono ispirati ai principi della solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

Principi inderogabili dell'Associazione

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi, che costituiscono norme inderogabili per l'Associazione:

- a) Divieto di svolgere attività non previste dallo Statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse a queste ultime e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- b) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- c) Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;

d) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore;

e) Obbligo di redigere e di approvare annualmente il bilancio di esercizio e la relazione di missione, o il rendiconto per cassa, o il rendiconto per cassa semplificato, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore, e successive modifiche e, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;

f) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

g) Intramissibilità della quota associativa o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa;

h) Diritto degli associati di esaminare i libri sociali, secondo le indicazioni previste nel presente Statuto;

i) Disciplina dei volontari nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 del Codice del Terzo settore e incompatibilità della qualifica di volontario con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;

- j) Eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice civile; sovranità dell'assemblea degli associati e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- k) Competenze dell'assemblea stabilite dall'articolo 25 del Codice del Terzo settore;
- l) Disciplina riguardante l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (ove nominato), l'Organo della Revisione legale dei conti (ove nominato) nel rispetto degli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del Codice del Terzo settore e successive modifiche;
- m) Scelta degli amministratori tra le persone fisiche associate. Gratuità delle cariche, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione dei componenti l'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile;
- n) Numero minimo di associati: sette persone fisiche con obbligo di integrazione entro un anno dalla diminuzione sotto il minimo legale stabilito dall'articolo 35 del Codice del Terzo settore;
- o) Divieto di apporre limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e divieto di previsione del diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Divieto di collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale;
- p) Possibilità di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero

dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti stabiliti dall'articolo 33 del Codice del Terzo settore.

Scopi e finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione si propone di individuare i bisogni dell'uomo, che non necessariamente sono rappresentati dai beni materiali, ma spesso il "bisogno" nasce dalla solitudine e dalle necessità umane e sociali degli anziani, dei giovani e delle persone socialmente disadattate, economicamente svantaggiate e fisicamente disabili.

L'Associazione, in attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si propone, da un lato, di realizzare direttamente attività in aiuto delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo e delle persone in situazione di disagio presenti sul proprio territorio e, dall'altro, di sostenere le attività e i progetti delle organizzazioni od enti, laici o religiosi, che operano per le medesime finalità.

Articolo 5 – LE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione esercita in via principale le seguenti attività di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore:

- **Lett. a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- **Lett. b)** interventi e prestazioni sanitarie;
- **Lett. c)** Prestazioni socio-sanitarie;
- **Lett. d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale

con finalità educativa;

- **Lett. e)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- **Lett. f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- **Lett. h)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- **Lett. i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- **Lett. k)** Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- **Lett. l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- **Lett. n)** Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- **Lett. o)** Attività commerciali, produttive, di educazione e formazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica e svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un

prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto al lavoro infantile;

◦ **Lett. q)** alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

◦ **Lett. r)** Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

◦ **Lett. s)** Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

◦ **Lett. u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

◦ **Lett. v)** Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

◦ **Lett. x)** cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

◦ **Lett. z)** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, l'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- ✓ Promuovere le adozioni a distanza, per sostenere i diritti di ogni bambino;
- ✓ Promuovere e realizzare, al fine di sostenere il diritto all'istruzione nei Paesi in via di sviluppo, un servizio di trasporto che consenta ai bambini che abitano in villaggi

sperduti di essere accompagnati a scuola e poi riportati a casa, attraverso il monitoraggio in loco del funzionamento e dell'organizzazione del suddetto servizio, anche in collaborazione con i missionari;

✓ Realizzare interventi volti, ove possibile, alla riqualificazione di edifici e strutture esistenti e inutilizzati nelle zone disagiate dei Paesi in via di sviluppo e, ove inesistenti, volti all'edificazione di strutture di accoglienza e alloggio sociale e di strutture presso le quali fornire assistenza sociale e sanitaria (ospedali, ambulatori medici) e organizzare attività di istruzione scolastica ed extrascolastica (scuole e laboratori) rivolte ai bambini e ai giovani e alle loro famiglie, allo scopo di contrastare le condizioni di degrado sanitario, sociale, e culturale in cui essi vivono;

✓ Organizzare in loco, presso le strutture di accoglienza ed in collaborazione attiva con i missionari, corsi di formazione tecnica e artigianale rivolti ai giovani e alle donne, al fine di aiutarli a intraprendere un'attività lavorativa, per costruire il loro futuro e contrastare le condizioni di disagio economico e sociale;

✓ Realizzare, nelle zone disagiate dei Paesi in via di sviluppo, interventi di riqualificazione del territorio in chiave sostenibile e porre in essere servizi finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, anche attraverso la costruzione di pozzi e acquedotti per la fornitura di acqua potabile nei villaggi;

✓ Promuovere, in Italia, l'integrazione sociale dei migranti stranieri, anche attraverso la realizzazione di corsi di lingua italiana;

✓ Promuovere la cultura del volontariato nei vari ambienti sociali e civili e nelle scuole;

✓ Promuovere ed attuare, direttamente ed indirettamente, ogni azione diretta a prevenire, attenuare e rimuovere le cause di disagio e di emarginazione di soggetti in difficoltà o economicamente svantaggiati anche attraverso il reperimento di alloggi e

della successiva assegnazione degli stessi ai soggetti assistiti;

- ✓ Realizzare un servizio di accompagnamento anziani e portatori di handicap negli uffici pubblici, per visite e analisi mediche, a funzioni in Chiesa e a qualsiasi manifestazione sociale, educativa o ricreativa cui gli interessati volessero partecipare, espletando, inoltre, commissioni necessarie a favore delle persone stesse, promuovendo così anche la socializzazione attraverso queste attività, che diventano occasione di incontro e di interscambio umano;
- ✓ Prestare attività di volontariato nelle case di riposo per anziani, attraverso l'organizzazione di attività di animazione e accompagnamento;
- ✓ Sostenere e favorire le opere che le comunità parrocchiali del territorio intendono promuovere, facendo propri gli scopi e gli obiettivi delle comunità medesime attraverso l'aiuto e il sostegno nell'incremento e nella valorizzazione delle strutture parrocchiali, realizzando un luogo di aggregazione per lo svolgimento di attività culturali, mediante l'organizzazione di ricerche, viaggi, incontri e dibattiti che promuovano la conoscenza effettiva e lo studio delle tematiche sociali, culturali ed economiche dei Paesi in via di sviluppo, e per lo svolgimento di attività sociali, attraverso la creazione di un centro rivolto ai disabili e a tutti coloro che si trovano in situazioni di emarginazione sociale, nel quale gli stessi possano trovare un importante punto di riferimento umano e dove possano concretamente operare tutti insieme a favore della comunità sentendosi parte di essa;
- ✓ Promuovere la raccolta di contributi e fondi a favore dell'Associazione per mezzo di donazioni, lasciti, attività di raccolta fondi, attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle attività di interesse generale e necessarie e utili ai fini del raggiungimento delle finalità statutarie;
- ✓ Collaborare con enti, istituzioni, associazioni, sia pubblici che privati, imprese, e

in generale con qualsiasi persona fisica, giuridica o realtà istituzionale, al fine del raggiungimento delle finalità istituzionali, stipulando, se del caso, convenzioni con enti pubblici o privati, per creare sinergie e per qualificare, valorizzare e potenziare l'attività associativa e i servizi offerti.

L'Associazione compie ogni atto e iniziativa propedeutica che, in armonia con l'interesse generale che l'Associazione persegue, valga al raggiungimento dei fini associativi.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 6 – LE ATTIVITÀ DIVERSE

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale di cui all'art.6 del Decreto legislativo n. 117/2017, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Tra le predette attività si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Svolgere ogni attività strumentale alle finalità istituzionali, anche a carattere oneroso, purché utile o necessaria allo scopo, sia operando direttamente sia attraverso la sottoscrizione di accordi con terzi;
- Promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine utilizzando modelli o emblemi;
- Curare la pubblicazione di periodici, riviste ed altri prodotti editoriali, realizzati anche mediante supporti informatici e/o multimediali nonché attivare, per mezzo di strumenti telematici ed informatici, un network tra i propri associati, il tutto nel rispetto delle normative vigenti in materia;

- Compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie e editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio;
- Gestire, condurre e acquisire spazi, propri o di terzi, e strutture di vario genere al fine di organizzare e promuovere attività culturali, ricreative e formative legate agli scopi sociali e/o ogni altra iniziativa a questi direttamente o indirettamente collegata;
- Svolgere attività commerciali e produttive, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, realizzate al fine del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.

Spetta all'Organo di amministrazione individuare le ulteriori attività esperibili, da esercitarsi nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

È fatto divieto ai componenti dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività che non siano direttamente connesse alle attività istituzionali e che non abbiano, quale obiettivo, il perseguimento delle finalità associative.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa, nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 7 – RACCOLTA FONDI

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. In base all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, l'Associazione potrà realizzare attività

di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 8 – ASSOCIATI

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'Associazione si costituisce con un numero minimo di sette persone fisiche.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a sette, esso deve essere integrato entro un anno, in base alle disposizioni stabilite dall'articolo 32 del Codice del Terzo Settore.

E' possibile l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

Definizione di associato

Gli associati sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, operano per il raggiungimento dei predetti fini, secondo le proprie capacità personali e che hanno presentato domanda scritta, contenente i propri dati identificativi, accettata dall'Organo di Amministrazione, dichiarando di condividere gli scopi istituzionali, di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione e di rispettare i regolamenti interni.

La domanda può essere presentata anche avvalendosi dei mezzi tecnologici (ad esempio PEC/sito web, indirizzo mail).

In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni, la stessa dovrà essere firmata da un genitore o dall'esercente la potestà parentale. Il genitore o

l'esercente la potestà parentale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni ed esercita il diritto di voto.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri.

È fatto espresso divieto di:

- disporre limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di sesso, età, lingua, nazionalità, religione, ideologie e di qualsiasi altra natura in relazione all'ammissione degli associati;
- prevedere il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa;
- collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Trattamento dei dati personali

L'aspirante associato darà autorizzazione al trattamento dei dati personali per le sole finalità associative. I dati anagrafici personali degli associati sono da considerarsi estremamente riservati e saranno gestiti esclusivamente dall'Organo di Amministrazione che ne sarà direttamente responsabile. L'associato è tenuto a comunicare all'Organo di Amministrazione eventuali variazioni delle proprie generalità.

Criteri di accettazione ed ammissione

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione esamina le domande degli aspiranti associati entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento.

In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine suddetto, la domanda si intende accolta e conseguentemente, il nominativo dell'aspirante associato viene annotato nel Libro degli Associati.

L'Organo di Amministrazione deve, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, motivare la deliberazione di rigetto della domanda stessa e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. Il ricorso deve essere messo all'ordine del giorno della prima riunione assembleare.

Al momento della compilazione del modulo di ammissione, l'associato dovrà versare la quota associativa annualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione.

La predetta quota verrà restituita in caso di mancata accettazione da parte dell'Organo di Amministrazione.

Disciplina del rapporto associativo

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso dell'associato.

Ogni associato è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto e dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi.

A garanzia dell'uniformità e della democraticità del rapporto associativo, è espressamente prevista la partecipazione degli associati all'elettorato sia attivo che passivo.

È previsto per tutti gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell'Associazione devono intendersi prevalentemente a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dall'Organo di Amministrazione ed effettivamente sostenute. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro subordinato/professionale/autonomo retribuiti anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti stabiliti dall'articolo 33 del Codice del Terzo Settore.

Diritto di esaminare i Libri sociali

In base alle disposizioni stabilite dall'articolo 15, comma 3 del Codice del Terzo settore, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali (Libro degli associati, Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo ove nominato e di eventuali altri organi sociali, Registro dei Volontari), previa richiesta scritta da inoltrare all'Organo di Amministrazione, il quale concorderà con il richiedente, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, il giorno e l'orario della disamina presso la sede sociale.

I Libri sociali non potranno essere inviati via mail ma esaminati presso la sede dell'Associazione.

Ulteriori diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di avvalersi dell'attività dell'Associazione e di essere informati circa le attività e le iniziative della stessa. Si considera soddisfatto tale dovere dell'Associazione con la pubblicazione, nel sito dell'Associazione, delle attività e delle iniziative dell'Associazione stessa.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro il termine stabilito annualmente dall'Organo di Amministrazione.

L'esercizio dei diritti dell'associato e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa.

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per: (I) dimissioni; (II) decesso; (III) espulsione; (IV) mancato pagamento della quota sociale. In quest'ultimo caso, a seguito del mancato pagamento della quota associativa, l'associato moroso verrà considerato dimissionario senza ulteriori formalità, salvo diversa decisione da parte dell'Organo di Amministrazione.

Le dimissioni possono essere comunicate, in qualsiasi momento, con lettera raccomandata o PEC all'Organo di Amministrazione. Tale recesso avrà decorrenza immediata. Il recesso non esonera dal pagamento della quota dell'anno in corso al momento della comunicazione. La comunicazione di recesso esonera dal pagamento della quota dell'anno successivo a quello in corso.

L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione con delibera motivata per i seguenti fatti: (I) per lo svolgimento di attività in aperto contrasto con quella dell'Associazione; (II) per atti che danneggino l'Associazione ed i suoi membri; (III) qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni dello Statuto o dei regolamenti o alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione; (IV) qualora l'associato tenga comportamenti non consoni alle finalità associative.

Il provvedimento di espulsione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC all'indirizzo indicato nel Libro degli associati, ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, l'associato escluso può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso nella prima riunione

assembleare e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Articolo 9 – I VOLONTARI

L'Associazione si avvale prevalentemente di volontari nello svolgimento della propria attività ed è tenuta ad iscrivere nel Registro dei Volontari i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore dell'Associazione, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché non superino gli importi stabiliti dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore.

L'Organo di Amministrazione deve deliberare sulle tipologie di spese e le attività, di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione, ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs n. 117/2017, deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato,

nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 10 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, ove nominato;
- l'Organo di revisione legale dei conti, ove nominato.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche siano elettive.

Si stabiliscono i seguenti principi: (I) sovranità dell'assemblea degli associati; (II) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere e dei bilanci; (III) gratuità delle cariche, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.

Sussistendo le condizioni previste dall'art. 14 secondo comma del Codice del Terzo settore, l'Organo di Amministrazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti dell'Organo di Amministrazione e ai componenti dell'Organo di controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Si fa presente che i componenti dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione non percepiscono compensi.

Articolo 11 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti gli associati che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro degli Associati.

Compiti dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria degli associati:

- nomina e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione. In occasione del rinnovo dei componenti dell'Organo di Amministrazione, le candidature devono pervenire all'Organo di Amministrazione in carica entro il termine stabilito dall'Organo di amministrazione in carica;
- nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo, quando previsto;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando previsto;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il bilancio di fine esercizio, la relazione di missione o il rendiconto per cassa o il rendiconto per cassa semplificato e, nei casi previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo settore, il bilancio sociale;
- delibera la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- delibera l'approvazione dei regolamenti predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- delibera in merito alla variazione dell'indirizzo della sede legale e in merito all'istituzione e/o soppressione di sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero;
- delibera sugli argomenti posti alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;
- delibera la ratifica dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle impugnazioni delle delibere dell'Organo di Amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Compiti dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria degli associati delibera:

- sulle proposte di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno. L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente ogniqualvolta l'Organo di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato a ciascun associato almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro degli Associati, compresa la pubblicazione sul sito internet e/o sulle pagine social dell'Associazione. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, si considerano domiciliati nel luogo e all'indirizzo mail indicati nel Libro degli associati.

L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, tutti gli amministratori e tutti i membri dell'Organo di Controllo

qualora esistente.

Diritto di voto

Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati. Si considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. Vighe il principio del voto singolo.

Il diritto di voto spettante agli associati minorenni viene esercitato dal genitore o dall'esercente la potestà parentale che rappresenta il minore.

Il diritto di voto spettante agli associati Enti viene esercitato dal rappresentante legale dell'ente.

All'associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Le votazioni in assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente, o, in sua assenza, dal componente dell'Organo di Amministrazione nominato dall'Assemblea stessa. Nelle assemblee degli associati deve essere presente la maggioranza degli amministratori in carica.

La verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal

Presidente dell'assemblea ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora l'Organo di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

Il Presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato. Il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

Gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento, così come stabilito dal Codice del Terzo settore.

L'Assemblea degli associati può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Maggioranze

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

Le assemblee straordinarie convocate per deliberare in ordine a eventuali modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, ivi comprese le operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione), si costituiscono con la presenza, anche per delega, in prima convocazione, di almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto, e in seconda

convocazione di almeno il 50 per cento (cinquanta per cento) più uno degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni vengono assunte in prima convocazione con i tre quarti dei voti favorevoli dei presenti ed in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le assemblee straordinarie convocate per deliberare in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio, si costituiscono e deliberano con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 12 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione, eletto dall'assemblea degli associati, composto da un minimo di 3 (tre) membri che durano in carica 4 (quattro) anni. Essi sono rieleggibili.

I componenti dell'Organo di amministrazione sono scelti fra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli Enti associati.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Ai membri dell'Organo di Amministrazione non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

I membri dell'Organo di Amministrazione, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Dalla qualifica di componente dell'Organo di Amministrazione si decade per revoca, in

presenza di giusta causa, dimissioni, morte. In apposito regolamento, redatto dall'Organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea degli associati, verranno indicati i motivi costituenti giusta causa di decadenza.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più amministratori, si procederà, da parte dell'Organo di Amministrazione, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti. I predetti amministratori dureranno in carica quanto gli altri amministratori.

Allorché questo elenco fosse esaurito, dovrà essere convocata l'assemblea ordinaria degli associati per la nomina dei membri da sostituire.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine l'Amministratore più anziano, dovrà convocare l'assemblea ordinaria degli associati per la nomina del nuovo organo, che dovrà riunirsi nei successivi sessanta giorni.

Funzioni

Spetta all'Organo di Amministrazione:

- nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- costituire e sciogliere apposite commissioni di lavoro per la realizzazione e lo sviluppo delle attività associative, aperte a tutti gli associati secondo le loro disponibilità ed attitudini, e nominare e revocare un coordinatore per ogni commissione di lavoro, il quale dovrà relazionare le decisioni assunte;
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

- predisporre per l'Assemblea il programma annuale di attività;
- accogliere o respingere le domande di ammissione degli associati e dei volontari;
- determinare l'importo annuale della quota associativa, delle quote di iscrizione e/o partecipazione alle attività sociali e le relative modalità di versamento;
- determinare l'importo del compenso spettante ai componenti dell'Organo di controllo, ove nominato;
- adottare provvedimenti disciplinari e deliberare in ordine alla esclusione degli associati;
- ratificare o respingere i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- predisporre il bilancio di esercizio e la relazione di missione oppure, nei casi previsti dalla legge, il rendiconto per cassa o il rendiconto per cassa semplificato e il bilancio sociale ove necessario;
- predisporre eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione e dei suoi volontari, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati e i volontari dopo essere stati portati a loro conoscenza;
- curare gli affari di ordine amministrativo e gestionale;
- conferire procure generali e speciali;
- instaurare rapporti di lavoro, subordinato e professionale, fissandone mansioni, qualifiche, retribuzioni e compensi, nel rispetto delle disposizioni, limiti e condizioni stabiliti dall'articolo 33 del Codice del Terzo settore;
- deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso delle spese tramite autocertificazione;
- assumere le decisioni relative all'individuazione delle attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni;

- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di singoli atti o categorie di atti determinati e può attribuire a terzi, anche associati, specifici compiti operativi che non siano riservati dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti all'Organo di Amministrazione.

Funzionamento

L'Organo di Amministrazione si riunisce con cadenza non inferiore ai sei mesi, salvo motivi comprovati di forza maggiore, su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, oppure l'Organo di controllo e/o l'Organo di revisione. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

L'Organo di Amministrazione si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso scritto a cura del Presidente, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 3 (tre) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni dell'Organo di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo.

L'Organo di Amministrazione è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti dell'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

L'Organo di Amministrazione delibera sempre a maggioranza dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione possono svolgersi anche in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Organo di Amministrazione l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali dell'Organo di Amministrazione.

Doveri dell'ufficio

I componenti dell'Organo di Amministrazione sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale.

Qualora un membro dell'Organo di Amministrazione, sebbene regolarmente convocato, non partecipi alle riunioni dello stesso organo per un anno intero a prescindere dal numero di esse, ovvero a 3 (tre) riunioni consecutive, potrà essere invitato dal Presidente a confermare alla prima Assemblea ordinaria degli associati la propria disponibilità a continuare ad espletare l'incarico di amministratore. In tale occasione l'Assemblea degli associati potrà decidere di revocare l'incarico all'amministratore e conseguentemente

far subentrare ad esso il primo degli amministratori non eletti.

Ciascun amministratore deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'ente e al buon corso dell'attività.

I componenti dell'Organo di Amministrazione devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare l'Organo di Amministrazione astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

Articolo 13 – PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

È nominato dall'Organo di Amministrazione, dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati e l'Organo di Amministrazione, curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro.

In caso di urgenza adotta provvedimenti di emergenza, assoggettandoli a ratifica successiva dell'Organo di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente; in caso di assenza del Vicepresidente, ne fa le veci l'amministratore più anziano di età, salvo specifica delega da parte del Presidente.

In caso di cessazione per qualunque motivo del Presidente dalla sua carica, il Vicepresidente svolge le funzioni che competono al primo ma, entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, ha l'obbligo di convocare l'Organo di Amministrazione per eleggere un nuovo Presidente.

Il Presidente subentrato resta in carica per il periodo residuo per il quale sarebbe rimasto in carica il Presidente cessato.

Il Vicepresidente viene nominato tra i membri dell'Organo di Amministrazione, sostituisce il Presidente nelle sue attribuzioni e funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo, e dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione.

La presenza unica del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento o dell'assenza del Presidente.

Il Segretario e il Tesoriere vengono nominati tra i membri dell'Organo di Amministrazione e durano in carica quanto l'Organo di Amministrazione. Gli specifici compiti spettanti al Segretario e al Tesoriere sono indicati in apposito regolamento redatto dall'Organo di amministrazione.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Articolo 14 – ORGANO DI CONTROLLO

Ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 30 del codice del Terzo Settore, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea degli associati nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. Si applicano le disposizioni stabilite dagli articoli 2397 e 2399 del Codice civile e le disposizioni stabilite dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

È compito del Presidente dell'Organo di Controllo provvedere tempestivamente alla convocazione dell'Assemblea degli associati in caso di decadenza dell'intero Organo di Amministrazione per intervenuto venir meno della maggioranza dei membri, affinché si provveda alla nuova nomina.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e a quelle dell'Assemblea che approvino il bilancio.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella dell'Organo di Amministrazione; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra-triennale.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 15 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Fatta eccezione per il caso di attribuzione all'Organo di Controllo della Revisione legale dei conti, ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, l'assemblea nomina un Organo di Revisione legale dei conti, composto da uno a tre membri scelti fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. In caso di organo collegiale, all'interno dell'Organo così nominato, l'assemblea stessa sceglie il Presidente. L'Organo di Revisione procede al controllo della correttezza della gestione, delle norme di legge e di statuto. In particolare,

provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi; effettua verifiche di cassa. I componenti dell'Organo di revisione possono assistere alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Revisione resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rinominati.

Articolo 16 – RESPONSABILITÀ

I componenti dell'Organo di Amministrazione, i componenti dell'Organo di Controllo e i componenti dell'Organo di Revisione legale dei conti, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi in base a quanto disposto dall'articolo 28 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 17 – DENUNZIA AL TRIBUNALE E AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

In applicazione a quanto disposto dall'articolo 29 del Codice del Terzo settore, almeno un decimo degli associati, l'Organo di Controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il Pubblico Ministero, possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati qualora l'Associazione raggiunga un numero di associati superiore a cinquecento, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di Controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'Assemblea.

Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'Associazione, l'Organo di Controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del Codice civile.

Articolo 18 – COMITATO DEI SOSTENITORI

L'Associazione può istituire un Comitato dei sostenitori, nel quale iscrivere coloro che –

persone fisiche o giuridiche, enti, istituzioni – contribuiscono con il proprio sostegno al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e allo sviluppo culturale, morale e materiale della stessa, erogando contribuzioni volontarie straordinarie e/o partecipando alle attività dell'Associazione, a sostegno dell'attività generale svolta o di progetti specifici. Fanno parte del Comitato dei sostenitori anche soggetti (persone fisiche o giuridiche, enti, istituzioni) che si siano distinti per meriti particolari a favore dell'Associazione, contribuendo in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico allo sviluppo dell'Associazione o alla realizzazione di un progetto.

I sostenitori sono nominati dall'Organo di amministrazione e i dati identificativi sono riportati in un apposito Albo tenuto a cura dell'organo stesso.

La gestione e la funzionalità del Comitato vengono decise dall'Organo di Amministrazione in apposito regolamento.

L'Organo di Amministrazione può invitare i sostenitori a partecipare alle proprie riunioni oppure alle assemblee degli associati, sia in rappresentanza del Comitato stesso sia singolarmente. I sostenitori, sia singolarmente sia in rappresentanza del Comitato, hanno funzione consultiva ed esprimono proposte e pareri sulle attività, sui progetti dell'Associazione e sull'utilizzo delle risorse.

Articolo 19 – RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Il patrimonio sociale può essere formato da beni e valori di qualsiasi natura che, per acquisto, donazione o per qualsiasi altro titolo, pervengano all'Associazione.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative annuali e contributi degli associati;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;

- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- attività diverse.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 20 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e dello scopo come sopra individuato.

Articolo 21 – RISORSE

L'Associazione intende perseguire le proprie finalità avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie, libere e gratuite dei propri associati. In conformità a quanto disposto dall'articolo 33 del Codice del Terzo settore, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti stabiliti dall'articolo 32 del Codice del Terzo settore.

Articolo 22 – BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio l'Organo di Amministrazione deve sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione il bilancio di esercizio

formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. In detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'Associazione, a seconda dei casi: nella relazione di missione; in una annotazione in calce al rendiconto per cassa; nella nota integrativa al bilancio.

Il termine di 120 giorni potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'Associazione.

Nei casi previsti dalla legge, in luogo del bilancio e della relazione di missione, l'Organo di Amministrazione predisporrà il rendiconto per cassa o il rendiconto per cassa semplificato, secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 13 del Codice del Terzo settore.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione, o il rendiconto per cassa, o il rendiconto per cassa semplificato, devono essere depositati presso la sede sociale nei 5 (cinque) giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

La convocazione dell'Assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura dell'Organo di Amministrazione nei termini stabiliti dall'articolo 48 comma 3 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche.

Articolo 23 – BILANCIO SOCIALE

Nel caso di superamento dei limiti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 14 del Codice del

Terzo Settore, l'Associazione dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale, redatto secondo le apposite linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 24 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre alle scritture e ai documenti prescritti negli articoli 13 (bilancio), 14 (bilancio sociale) e 17, comma 1 (Registro dei volontari) del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve tenere:

- a) il Libro degli associati;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere riportati anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle precedenti lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.

I libri di cui alla precedente lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Articolo 25 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria degli associati, come previsto dal presente Statuto.

Articolo 26 – SCIoglimento

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio

residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, individuati con delibera dell'Organo di Amministrazione. Il parere dell'Ufficio è reso in base alle disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

La delibera di scioglimento è approvata dall'assemblea straordinaria degli associati, come previsto dal presente Statuto.

Articolo 27 – TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

In caso di trasformazione, fusione e scissione, si applica l'articolo 42 bis del c.c.

Le delibere di trasformazione, fusione e scissione sono approvate dall'assemblea straordinaria degli associati, come previsto dal presente Statuto.

Articolo 28 – COMPLETEZZA DELLO STATUTO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento si fa riferimento alle disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore, approvato con Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e, per quanto non previsto, alle disposizioni del Codice Civile.

Bovisio Masciago, 15 settembre 2025

Firma degli associati fondatori

Stanley Chinyeaka Chitor

Stanley Chinyeaka Chitor

Viviana Crippa

Viviana Crippa

Sonia Costa

Sonia Costa

Michele Corigliano

Michele Corigliano

Angela Sisinni

Angela Sisinni

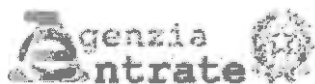
Patrizia Zago

Patrizia Zago

Katiuscia Lamanna

Katiuscia Lamanna

Benedetta Caravale Benedetta Caravale
Raffaella Gianelli Raffaella Gianelli
Michele Giannotta Michele Giannotta



DIREZIONE PROVINCIALE DI: MONZA E DELLA BRIANZA
UFFICIO TERRITORIALE DI: DESIO

Registrazione di Atto Privato

Il 25/09/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TM3, serie 3, numero 878

data di stipula: 15/09/2025

ident.vo telematico: TM325L000878000SJ per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: CHTSNL84S11Z335D

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

14352670963				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

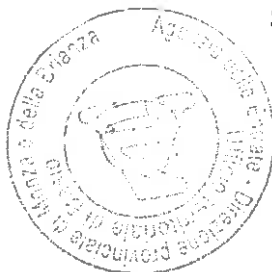
Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:



Su delega del Direttore Provinciale
Antoneo Frongia
L'ADDETTO
Gaetano Femio